


COMUNE DI MILANO
DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Simonetta Fedeli)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2203/2016
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' COMPOSTO DI N. 18 FOGLI

IL DIRETTORE
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Arch. Simona Collarini



ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI P.G.T. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I., RELATIVI ALLE AREE DI VIA MALVESTITI SNC, VIA MONTEGGIA 11, VIA BESENZANICA SNC, VIA FALCK 28, VIALE SARCA 222, VIA VINCENZO DA SEREGNO 38, VIA CESARI 19.

Con la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 è stato introdotto il Piano di Governo del Territorio quale nuovo strumento di pianificazione comunale. Il Comune di Milano ha conseguentemente approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.5.2012, divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 21.11.2012.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico comunale sono emerse, nell'ambito della sua attuazione, alcune incongruenze dovute ad errori materiali commessi in sede di redazione.

Tali incongruenze, riguardanti aree individuate nel Piano dei Servizi come aree a "Verde urbano esistente" e come servizi della categoria "Cultura", oltre che aree incluse nei Nuclei di Antica Formazione e negli Ambiti di Rinnovo Urbano, sono state segnalate all'Amministrazione Comunale mediante istanze di richiesta di correzione di errori materiali e rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio vigente da parte dei privati, o rilevate dagli uffici in sede di istruttoria tecnica di altri procedimenti urbanistici.

Il riscontro effettivo degli errori di carattere materiale, confermati dall'istruttoria tecnica degli uffici, richiedono una correzione finalizzata a correggere le imprecisioni riscontrate e a mantenere aggiornata la cartografia del Piano di Governo del Territorio.

In tal senso, la L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede la possibilità di ricorrere alla correzione di errori materiali degli elaborati del Piano di Governo del Territorio mediante un procedimento semplificato rispetto a quello disciplinante l'approvazione dello strumento urbanistico e delle sue varianti.

La disposizione in oggetto è l'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. secondo cui "i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito da effettuarsi a cura del Comune".

Il presente procedimento si inquadra, pertanto, in detta previsione legislativa ed ha come finalità specifica la correzione degli errori materiali relativi agli atti del Piano di Governo del Territorio vigente, secondo anche l'orientamento della giurisprudenza desumibile dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1036 del 5 marzo 2014, secondo la quale "l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto."

Delle sette aree oggetto del presente provvedimento, sei sono qualificate formalmente nel Piano dei Servizi del PGT vigente come "Verde Urbano Esistente", ai sensi dell'art. 6.3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, oltre che come servizio di cui alla categoria "Cultura" avuto riguardo all'edificio insistente sopra una di queste sei aree, mentre la settima area riguarda la correzione del perimetro che delimita il Nucleo di Antica Formazione (NAF), corrispondente all'area di pertinenza di Villa Clerici, in quanto tale perimetro erroneamente comprende per una minima parte un ambito che negli elaborati cartografici del Piano di Governo del Territorio vigente

risulta parzialmente non coerente con lo stato di fatto dei luoghi e di conseguenza non coerente con le caratteristiche morfologiche del tessuto del Nucleo di Antica Formazione (NAF).

Tale qualificazione per le prime sei aree è operata a livello cartografico nella tavola S.02 “Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell’edilizia residenziale sociale” del Piano dei Servizi e, conseguentemente, nella Tavola R.02 “Indicazioni morfologiche” del Piano delle Regole, mentre per la settima area nelle tavole R.02 “Indicazioni morfologiche”, R.03 “Analisi dei valori storico-morfologici” e R.04 “Tipologie di intervento” del Piano delle Regole.

L’inserimento delle prime sei aree nelle tavole suddette è frutto di un evidente errore materiale in quanto le stesse aree sono palesemente prive di requisiti sostanziali che caratterizzano le aree del “Verde Urbano Esistente”. Occorre precisare che, con riferimento all’art. 5.1 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, i servizi del verde urbano, come gli altri servizi, sono distinti fra quelli esistenti e quelli di nuova previsione.

In particolare, con riferimento all’art. 3.1 ed all’art. 6.3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, le aree a “Verde Urbano Esistente” sono quelle che al momento dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio risultano già di fatto adibite a verde, attrezzate per tale funzione e di uso pubblico. Sostanzialmente le aree costituenti il sistema del Verde Urbano esistente individuato dal vigente Piano dei Servizi sono in prevalenza di proprietà del Comune di Milano.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, sono definiti servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, fra questi il verde pubblico, “quei servizi e quelle attrezzature che, a esito di un processo di valutazione e in forza di asservimento, convenzionamento o accreditamento, se di proprietà o gestione privata, risultano idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva, e che rispondono alla domanda espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale e dal bacino territoriale di attrazione del Comune, in riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità”.

L’art. 6 comma 3 lettera a delle medesime norme, specifica altresì che il Verde Urbano esistente comprende sia le aree già attrezzate (per l’utilizzo pubblico) sia quelle in corso di programmazione di intervento (per l’utilizzo pubblico), intese quest’ultime, come quelle aree già programmate a verde pubblico (o in fase di realizzazione) dall’ufficio competente dell’Amministrazione.

Delle suddette sei aree, cinque, pur essendo adibite a verde al momento dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio, non erano assoggettate all’uso pubblico ma erano nella piena ed esclusiva disponibilità dei loro rispettivi proprietari o concessionari. L’inserimento delle stesse nelle tavole come aree a “Verde Urbano Esistente” è, dunque, frutto di un’errata rappresentazione grafica.

Il fatto che tale rappresentazione sia frutto di errore materiale anziché di una scelta intenzionale si ricava con evidenza anzitutto dalla natura privata di tali aree e dal mancato assoggettamento delle stesse, alla data di approvazione del Piano di Governo del Territorio, ad alcun uso pubblico convenzionato.

Tutte le rimanenti aree adibite a “Verde Urbano Esistente”, nell’attuale Piano dei Servizi del PGT vigente, fatti salvi eventuali ulteriori errori non ancora emersi, sono infatti di ragione pubblica, o comunque adibite all’uso pubblico, secondo il criterio generale sopra richiamato.

La ricognizione delle reali caratteristiche d’uso privato anziché pubblico di tali aree è stata falsata dalla difficoltà di lettura della fotointerpretazione di un ambito territoriale molto esteso, rispetto al quale tali aree rappresentano porzioni assai ridotte.

Il fatto che la pianificazione si riferisce all’intero territorio comunale anziché ad ambiti puntuali e circoscritti ha richiesto metodi di analisi a grande scala che possono ragionevolmente comportare imprecisioni nella ricognizione di dettaglio, sia sul piano delle caratteristiche di fatto, sia sul piano delle caratteristiche di diritto di piccole proprietà immobiliari, quali quelle in questione.

Considerata l'estensione del territorio comunale, in molti casi l'errore è stato rilevato a seguito di specifiche segnalazioni da parte dei soggetti interessati.

Sussiste pertanto l'interesse pubblico a correggere tali errori materiali, sia al fine di regolarizzare gli atti del Piano di Governo del Territorio, sia al fine di evitare inutili contenziosi che potrebbero altrimenti insorgere con i privati proprietari.

Nello specifico, cinque aree sono di proprietà privata che, seppur visivamente adibite a verde, sono prive di convenzionamento, accreditamento o asservimento all'uso pubblico ed un'area è di proprietà comunale sulla quale insiste un'attività di distribuzione di carburanti.

Inoltre, sempre in relazione alle istanze pervenute, nell'ambito di una delle suddette cinque aree è stato individuato un edificio identificato nel Piano dei Servizi del PGT vigente quale "Servizio alla persona" di cui alla categoria "Cultura" (tav. S01 "I servizi pubblici di interesse pubblico o generale esistenti"), disciplinato dall'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi ma corrispondente, nella realtà, ad un edificio di proprietà privata e non fruibile al pubblico.

Le istanze pervenute, rientranti in questa casistica e per le quali si procede ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i., sono:

1. via Malvestiti snc - Foglio 198 Mappale 355;
2. via Monteggia 11 - Foglio 204 Mappali 119 parte, 189 parte, 218, 117 parte;
3. via Besenhanica snc - Foglio 377 Mappale 280;
4. via Falck 28 - Foglio 118 Mappali 41 parte, 244 parte;
5. viale Sarca 222 - Foglio 81 Mappali 12 parte, 16, 17, 35 parte;
6. via Vincenzo da Seregno 38 - Foglio 40 Mappale 324.

Oltre alle sei aree citate, con il presente provvedimento, si procede a correggere un errore materiale, relativo alla seguente area, nei termini di seguito indicati:

7. via Cesari 19 - Foglio 44 Mappali 90 parte, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 186, 122, 230, 252, 299, 304, 305, 307, 318, 326, 327, 328, 330.

A seguito dell'aggiornamento del Piano dei Servizi avvenuto con Determina Dirigenziale n. 63/2016 consistente nell'eliminazione della classificazione a servizio "Salute" per l'area in oggetto e al conseguente assoggettamento della stessa area alla disciplina del Piano delle Regole "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, si è rilevato che l'area in esame era in minima parte inclusa erroneamente nel Nucleo di Antica Formazione, il quale deve essere coincidente con l'area relativa all'edificio storico di "Villa Clerici", classificata tra l'altro nel Piano dei Servizi nella categoria "Servizi Sociali".

Alla luce di quanto constatato, appare pertanto, incontrovertibile che l'attuale perimetrazione dei tessuti (ARU e NAF) può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in coerenza con lo stato effettivo dei luoghi di riferimento (area di pertinenza Villa Clerici), si corregge il perimetro del Nucleo di Antica Formazione, di cui agli artt. 12 e 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, e conseguentemente viene ridefinito l'adiacente perimetro degli "Ambiti di rinnovo urbano (ARU)" facenti parte del "Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF)", di cui agli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, mediante la seguente ripermetrazione:

- mq 802 circa, in luogo dell'attuale inclusione nel Nucleo di Antica Formazione, vengono inclusi negli Ambiti di Rinnovo Urbano,
- mq 294 circa, in luogo dell'attuale inclusione negli Ambiti di Rinnovo Urbano, vengono inclusi nel Nucleo di Antica Formazione.

1. VIA MALVESTITI SNC

Identificazione dell'ambito:

Località: via Malvestiti snc

Estremi catastali: Foglio 198 Mappale 355

Superficie: 537 mq circa

Municipio: 2

NIL (Nucleo di Identità Locale): 19 Padova

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente

Correzione errore materiale:

L'area di via Malvestiti snc è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Tale area, recintata e a verde incolto con alberature spontanee, è di proprietà privata e non è fruibile al pubblico e pertanto non è riconducibile alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che l'area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche", definiti e disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

2. VIA MONTEGGIA 11

Identificazione dell'ambito:

Località: via Monteggia 11

Estremi catastali: Foglio 204 Mappali 119 parte, 189 parte, 218, 117 parte

Superficie: 2.641 mq circa

Municipio: 3

NIL (Nucleo di Identità Locale): 18 Parco Lambro - Cimiano

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente

Correzione errore materiale:

L'area di via Monteggia 11 è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale") e nella realtà è un giardino recintato, privato e pertinenziale del complesso edificato denominato "Villa Carmen-Emilia".

A seguito di dettagliata verifica si è rilevato che è stata classificata come area a verde urbano esistente anche una porzione pertinenziale dell'adiacente complesso residenziale di via Don Giovanni Calabria 30.

Tali aree di proprietà privata, a verde con alberature e recintate, non sono fruibili al pubblico e, pertanto, non sono riconducibili alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che le aree non risultano in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione delle aree in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, l'unica classificazione attribuibile alle aree in esame è quella relativa agli "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche", definiti e disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

3. VIA BESENZANICA SNC

Identificazione dell'ambito:

Località: via Besenzanica snc

Estremi catastali: Foglio 377 Mappale 280

Superficie: 6.546 mq circa

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 52 Bande Nere

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente

Correzione errore materiale:

L'area di via Besenzanica snc è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Tale area di proprietà privata è adibita a giardino condominiale recintato del complesso residenziale di via Gulli 19. L'area non è fruibile al pubblico e non è, pertanto, riconducibile alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che tale area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR)" - "Tessuti urbani a impianto aperto", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 14 e 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

4. VIA FALCK 28

Identificazione dell'ambito:

Località: via Falck 28

Estremi catastali: Foglio 118 Mappali 41 parte, 244 parte

Superficie: 3.039 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 65 Gallaratese

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente


Correzione errore materiale:

L'area di via Falck 28 è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Tale area, a verde incolto e recintata, è parte di un più ampio ambito di proprietà privata. L'area non è fruibile al pubblico e non è, pertanto, riconducibile alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che l'area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR)" - "Tessuti urbani a impianto aperto", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 14 e 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

5. VIALE SARCA 222

Identificazione dell'ambito:

Località: viale Sarca 222

Estremi catastali: Foglio 81 Mappali 12 parte, 35 parte, 16, 17

Superficie: 10.565 mq circa (10.025 mq circa: "Verde urbano esistente"; 545 mq circa: servizio alla persona "Cultura")

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 15 Bicocca

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente e Servizi alla persona "Cultura"

Correzione errore materiale:

L'ambito di viale Sarca 222 (Foglio 81 Mappali 12 parte, 35 parte, 16, 17) è attualmente assoggettato alla disciplina del Piano dei Servizi del PGT vigente.

I mappali 12 parte, 35 parte, 16 sono classificati come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale") ed il mappale 17 è classificato come servizio della categoria "Cultura" (tav. S.01 "I servizi pubblici di interesse pubblico e generale esistenti").

Nella realtà, l'area individuata come "Verde urbano esistente", risulta essere di proprietà privata, recintata e quindi non accessibile e fruibile al pubblico. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal Settore Verde e Agricoltura si è rilevato che l'area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

L'immobile individuato come servizio all'interno della categoria "Cultura" è di proprietà privata e non risulta essere un servizio di uso pubblico. Da verifiche effettuate presso la Direzione Centrale Cultura - Settore Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Musei e Sedi Espositive, si è potuto constatare, infatti, che non sono in essere atti di convenzionamento e/o accreditamento.

Alla luce di quanto verificato, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione di tali aree come "Verde urbano esistente" e "Servizio generale" ("Cultura") possano ritenersi effettivamente errori materiali ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR)" - "Tessuti urbani a impianto aperto", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 14 e 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

6. VIA VINCENZO DA SEREGNO 38

Identificazione dell'ambito:

Località: via Vincenzo da Seregno 38

Estremi catastali: Foglio 40 Mappale 324

Superficie: 300 mq circa

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 83 Bruzzano

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente


Correzione errore materiale:

L'area di via Vincenzo da Seregno 38 è classificata nel Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Sull'area insiste dagli anni '70 un'attività dedita alla distribuzione di carburanti per autotrazione (l'area, di proprietà comunale, è attualmente concessa in locazione, dal 1.12.2013 al 30.11.2022, alla C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l. ad uso esclusivo di impianto di distributore carburanti comprensivo della manutenzione dell'area stessa).

Alla luce di quanto constatato, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in coerenza con l'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione presente sull'area in esame, l'unica classificazione attribuibile è quella relativa alle "Infrastrutture viarie esistenti", disciplinate dall'art. 7 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.





fonte: Google Maps

7. VIA CESARI 19

Identificazione dell'ambito:

Località: via Cesari 19

Estremi catastali: Foglio 44 Mappali parte 90, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 186, 122, 230, 252, 299, 304, 305, 307, 318, 326, 327, 328, 330

Superficie: 1.096 mq circa: 802 mq circa da Nucleo di Antica Formazione (NAF) a Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU) e 294 mq circa da Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU) a Nucleo di Antica Formazione (NAF)

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 14 Niguarda - Ca' Granda

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Nucleo di Antica Formazione (NAF) e Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)

Correzione errore materiale:

A seguito dell'aggiornamento del Piano dei Servizi avvenuto con Determina Dirigenziale n. 63/2016 consistente nell'eliminazione della classificazione a servizio "Salute" per l'area sita in via Cesari 19 e al conseguente assoggettamento della stessa area alla disciplina del Piano delle Regole "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, gli uffici hanno rilevato che l'area in esame era in minima parte inclusa erroneamente nel Nucleo di Antica Formazione, il quale deve essere coincidente con l'area relativa all'edificio storico di "Villa Clerici", classificata tra l'altro nel Piano dei Servizi nella categoria "Servizi Sociali".

Alla luce di quanto constatato, appare pertanto incontrovertibile che l'attuale perimetrazione dei tessuti (ARU e NAF) può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in coerenza con lo stato effettivo dei luoghi di riferimento (area di pertinenza Villa Clerici), si corregge il perimetro del Nucleo di Antica Formazione, di cui agli artt. 12 e 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, e conseguentemente viene ridefinito l'adiacente perimetro degli "Ambiti di rinnovo urbano (ARU)" facenti parte del "Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF)", di cui agli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, mediante la seguente ripermetrazione:

- mq 802 circa, in luogo dell'attuale inclusione nel Nucleo di Antica Formazione, vengono inclusi negli Ambiti di Rinnovo Urbano,
- mq 294 circa, in luogo dell'attuale inclusione negli Ambiti di Rinnovo Urbano, vengono inclusi nel Nucleo di Antica Formazione.



fonte: Google Maps

Milano, 12 gennaio 2017

IL DIRETTORE
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Arch. ~~Simona Collarini~~

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marino Bottini